



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 31.03.2022

Info/55.22/CLASSIFICAZIONE RIFIUTI DATRATTAMENTO MECCANICO- Interpello del MI.TE

**CLASSIFICAZIONE RIFIUTI DA TRATTAMENTO MECCANICO URBANI.
INTERPELLO DEL MI.TE – CRITERIO DI PROSSIMITA'**

Un autorevole chiarimento sull'argomento in oggetto è fornito Ministero della Transazione Ecologica (MI.TE) attraverso un interpello ambientale in merito alla classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica. (v. link https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/allegato_riscontro_32592.pdf)

Nello specifico, al MITE sono stati richiesti i chiarimenti:

- 1) se il rifiuto decadente dall'esclusivo trattamento meccanico, costituito da tritovagliatura e deferrizzazione del rifiuto urbano indifferenziato riconducibile al Cod. EER 20 03 01 "rifiuti urbani non differenziati" debba considerarsi urbano o speciale,
- 2) Se, nel caso in cui debba considerarsi urbano, sia possibile o necessario attribuire la codifica EER 19 12 12 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11", o viceversa, sia possibile o necessario mantenere la codifica originaria come Cod. EER 20 03 01 "rifiuti urbani non differenziati",
- 3) Se il criterio di classificazione individuato al punto precedente debba applicarsi anche al rifiuto decadente dalla lavorazione meccanica di frazioni di raccolta differenziata di rifiuto urbano;
- 4) la classificazione da applicarsi al rifiuto decadente dal trattamento meccanico del rifiuto urbano "ingombrante" sottoposto ad una mera e grossolana selezione manuale e successiva triturazione.

La risposta del MI.TE

Il Ministero in relazione al punto 1) ricorda la sentenza della Corte UE dell'11 novembre 2021(v. ns InfoAMIS riportata in calce) che conferma il **regime giuridico di "rifiuti urbani" per i rifiuti provenienti da TMB** e conseguentemente l'applicazione del principio di prossimità Evidenziando anche che vige già da tempo **la consuetudine di considerare**, ai fini della corretta valutazione sull'efficienza nella chiusura del ciclo dei rifiuti, **taluni codici appartenenti al capitolo 19 del Catalogo europeo dei Rifiuti, come rifiuti urbani**. La qualifica giuridica di rifiuto urbano, per la fattispecie considerata al punto 1), è da intendersi limitatamente all'applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità, e non rileva ai fini della corretta attribuzione del codice EER, cui occorre sempre fare riferimento per gli atti autorizzativi necessari al trasporto e allo smaltimento, nonché per l'applicazione delle opportune tariffe. Per l'attribuzione del codice EER occorre quindi far riferimento (v. ulteriore InfoAMIS riportata in calce) **alle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" del SNPA (Sistema Nazionale per la**

Protezione dell'Ambiente), approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 recano: “Il sopravaglio prodotto dalle fasi di pre-trattamento e post-trattamento meccanico dei rifiuti urbani è classificabile con le seguenti voci dell'elenco europeo:

19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose)

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”

(v. su <https://pdc.mite.gov.it/it/pubblicato-il-decreto-del-ministero-della-transizione-ecologica-di-approvazione-delle-linee-guida>)

Il medesimo documento riporta inoltre: **“Resta fermo che una condizione essenziale affinché i rifiuti derivanti dal trattamento siano classificabili con codici dell'elenco europeo differenti rispetto a quello del rifiuto d'origine è che il processo abbia portato alla formazione di un rifiuto differente dal punto di vista chimico-fisico (tra cui, composizione, natura, potere calorifico, caratteristiche merceologiche, ecc.)”**.

Per quanto attiene ai quesiti 3) e 4) occorre nuovamente far riferimento alla procedura di attribuzione della codifica secondo le linee guida SNPA, paragrafo 3.2 “Criteri per l'individuazione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti”. Pur in mancanza di un preciso riferimento ai codici EER indicati nel quesito, la citata procedura, prevede l'attribuzione di codici appartenenti al capitolo 19 per i “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”.

La risposta di interpello al MI.TE anche il allegato.